



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto
Ortona

ORDINANZA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

- VISTO** L'atto di concessione demaniale marittima n. 18/2004 in data 19 settembre 2004, repertorio 1179, rilasciato dalla Regione Abruzzo – Direzione Turismo-Ambiente-Energia, con cui l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) è stata autorizzata ad occupare uno specchio acqueo di mq. 5.000.000 (cinquemilioni), situato nelle acque antistanti il Comune di Ortona ed il Comune di San Vito Chietino, per la realizzazione di un'area da destinare allo sviluppo e protezione delle risorse acquatiche – DOCUP – Pesca – SFOP 2000/6 – Bando di gara 2003/4 – Misura 3.1;
- VISTO** L'atto di concessione demaniale marittima n. 03/2005 in data 25 ottobre 2005, repertorio 1183, rilasciato dalla Regione Abruzzo – Direzione Turismo-Ambiente-Energia, con cui l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) è stata autorizzata ad occupare uno specchio acqueo di mq. 5.000.000 (cinquemilioni), situato nelle acque antistanti il Comune di Rocca San Giovanni, per la realizzazione di un'area da destinare allo sviluppo e protezione delle risorse acquatiche – DOCUP – Pesca – SFOP 2000/6 – Bando di gara 2003/4 – Misura 3.1;
- VISTO** il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ortona” – Variante 7, approvato con Ordinanza n. 37/2019 in data 14 agosto 2019;
- VISTA** l'Ordinanza n. 40/2021 in data 29 luglio 2021 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTA** la nota dell'Istituto Idrografico della Marina-Reparto Rilievi e Produzione in data 20.09.2022 Ufficio Coordinamento e Standardizzazione, nel quale, tra le altre cose, vengono riportate le coordinate geografiche con il datum ETRF 2000;
- RITENUTO** necessario emanare direttive finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela delle aree di protezione e sviluppo delle risorse ittiche sopra descritte, nonché aggiornare l'ordinanza n. 05/2006 del 29 marzo 2006;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 81, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

Che negli specchi acquei racchiusi tra i punti individuati dalle coordinate geografiche di seguito elencate (vedasi planimetria allegata), sono state posizionate delle barriere sottomarine ai fini della protezione e sviluppo delle risorse acquatiche:

AREA N. 1 (ORTONA - SAN VITO CHIETINO)

A) Lat. 42° 20' 53,40" N	Long. 014° 27' 50,99" E
B) Lat. 42° 21' 20,40" N	Long. 014° 28' 23,98" E
C) Lat. 42° 19' 25,83" N	Long. 014° 31' 00,37" E
D) Lat. 42° 19' 00,92" N	Long. 014° 30' 28,56" E

AREA N. 2 (ROCCA SAN GIOVANNI)

E) Lat. 42° 19' 00,92" N	Long. 014° 30' 28,56" E
F) Lat. 42° 19' 25,83" N	Long. 014° 31' 00,37" E
G) Lat. 42° 17' 31,20" N	Long. 014° 33' 36,60" E
H) Lat. 42° 17' 08,38" N	Long. 014° 33' 05,97" E

IL DATUM di riferimento delle coordinate geografiche citate nella presente ordinanza è ETRF 2000

ORDINA

Articolo 1

Nelle zone di mare racchiuse dai poligoni contraddistinti dai vertici sopra meglio individuati, **sono vietati** a qualsiasi nave, imbarcazione e/o unità in genere, sia da diporto che ad uso professionale, **l'ancoraggio e la pesca a strascico.**

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e delle altre Leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi, e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Ortona sul sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona/Pages/ordinanze.aspx>.

Articolo 3

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona, n. 40/2021 in data 29 luglio 2021 in premessa citata, nonché qualsiasi altra norma in precedenza emanata, in contrasto con la presente.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Francesco SCALA

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)

